



La tassazione del risarcimento per licenziamento illegittimo

Renzo La Costa

Le somme, riconosciute al lavoratore in sede processuale a seguito di licenziamento illegittimo ed erogate in periodi successivi, costituiscono emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente percepiti per effetto di sentenza e, dunque, sottoponibili a tassazione separata ex art. 17 del TUIR lett. b). Lo chiarisce la Commissione Regionale Tributaria Sardegna con sentenza del 21/02/2020 n. 59 .

La Commissione Tributaria Provinciale, decidendo sul ricorso proposto da una lavoratrice avverso l'avviso di diniego rimborso IRPEF, opposto dall'Agenzia delle Entrate, accoglieva il ricorso annullando il provvedimento impugnato. Non rassegnata alla soccombenza l'Agenzia delle Entrate interponeva tempestivo appello avverso tale sentenza, censurata come ingiusta ed erronea, per violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del D.P.R. n. 917/86 in quanto, travisando il contenuto della sentenza della Corte d'Appello che si era pronunciata per l'illegittimità del licenziamento della dipendente, avrebbe fornito una motivazione contraddittoria. Chiedeva, pertanto, che in riforma della sentenza impugnata, venisse dichiarata la legittimità del diniego di rimborso.

Deduceva in ricorso l'Agenzia delle Entrate che la CTP aveva attribuito natura risarcitoria alle somme erogate alla ricorrente in conseguenza dell'illecito licenziamento ; infatti, la disciplina, dettata dal citato articolo, prevede che tutte le indennità, conseguite dal lavoratore a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi da lavoro dipendente, innovando profondamente rispetto a quanto stabilito, in proposito, dall'art. 12 del previgente D.P.R. n. 597/73. In conclusione, a parere dell'Ufficio, la portata della disposizione in parola è sufficientemente chiara e di carattere generale ed esclude dalla tassazione solo i casi di risarcimento "dipendenti da invalidità permanente o da morte".

Ha osservato preliminarmente la CTR che non spetta al Giudice Tributario stabilire la natura delle indennità riconosciute al lavoratore in conseguenza di

licenziamento illegittimo, ma spetta al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro che dichiara l'illegittimità dell'intimato licenziamento e la reintegrazione nel posto di lavoro, stabilire se e quali indennità costituiscono risarcimento di danni patrimoniali, conseguenti alla mancata retribuzione, o risarcimento di danni non patrimoniali, quali il danno biologico e/o d'immagine professionale. Nel caso di specie la Corte d'Appello con la sentenza intervenuta tra le parti, ha rigettato la domanda di riconoscimento di danni non patrimoniali, ritenendo assente qualsiasi nesso tra l'asserito danno alla salute e la cessazione del rapporto di lavoro ed ha limitato l'accoglimento della domanda al danno conseguente alla mancata retribuzione, che la dipendente avrebbe dovuto percepire dalla data del licenziamento, dichiarato appunto illegittimo, fino alla data di detta sentenza.

Ciò posto, il Giudice Tributario non può che prendere atto della qualificazione data dal Giudice Ordinario alla natura del risarcimento riconosciuto a favore della lavoratrice e ritenere, coerentemente, che le somme percepite dalla contribuente a tale titolo sono, secondo il dettato dell'art. 6 del T.U.I.R. n. 917/86, redditi di lavoro dipendente.

Le conclusioni della lavoratrice, che vorrebbe attribuire al risarcimento, riconosciuto in sede civile, anche natura risarcitoria del danno alla salute ed all'immagine professionale, non solo non sono supportate in atti da concreti ed idonei elementi, ma sono già smentite, fin dalla loro formulazione, dalle chiare ed inequivocabili conclusioni del Giudice Ordinario.

Ha osservato, tuttavia, la medesima Commissione che le somme erogate alla contribuente per il titolo di cui sopra, rientranti come detto nella categoria dei redditi da lavoro dipendente e che, di fatto, sono state erogate in anni successivi al periodo di riferimento, costituiscono emolumenti arretrati che, pertanto devono essere sottoposte a tassazione separata ai sensi dell'art. 17 del T.U.I.R., il quale, alla lett. b), prevede esplicitamente la tassazione separata degli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente percepiti per effetto di sentenze.

In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, il diniego opposto dall'Ufficio all'istanza di rimborso IRPEF avanzata dalla contribuente è stato confermato entro i limiti dell'imposta dovuta in applicazione alle somme da risarcimento della tassazione separata.